

TI_GERICHTE 10.2005.3 vom 10. März 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-03-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2005.3

FR: TI_GERICHTE 10.2005.3 du 10 mars 2008

IT: TI_GERICHTE 10.2005.3 del 10 marzo 2008

Erwägungen

E. 5

cpv. 1 Lag lascia a tale autorità la facoltà di valutare se sia il caso di invitare la controparte a esprimersi (I CCA, sentenza inc. 11.2004.86 del 13 agosto 2004, consid. 2); che in concreto ciò non appare necessario, la richiesta di assistenza giudiziaria essendo destinata – come si vedrà oltre – all'insuccesso; che per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria, in effetti, il richiedente dev'essere incapace di procedere con atti propri o di difendere correttamente i propri interessi, soprattutto ove la causa denoti difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag); che, eccettuati casi specifici, di regola le esigenze formali cui soggiace un'istanza di delibazione sono minime, bastando che l'interessato chieda di riconoscere e di dichiarare esecutiva la sentenza estera prodotta; che nella fattispecie la delibazione non sembra riservare difficoltà di rilievo, la sentenza in esame essendo stata pronunciata nello Stato d'origine di entrambe le parti (art. 65 cpv. 1 LDIP), senza che siano dati a divedere problemi di contumacia (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP), di passaggio in giudicato (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP) o di ordine pubblico (27 cpv. 1 e 2 LDIP); che, già per questo motivo, v'è da domandarsi se nella fattispecie il beneficio dell'assistenza giudiziaria possa entrare in linea di conto; che, a prescindere da ciò, l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce unicamente alla persona fisica indigente “ la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle autorità giudicanti del Cantone ” (art. 3 cpv. 1 Lag), escluso il patrocinio in procedimenti non indispensabili per salvaguardare gli interessi giuridici del richiedente; che nel caso in rassegna l'istante postula la delibazione della sentenza straniera affermando di avere dovuto, nel frattempo, intentare un'azione davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per far completare la sentenza medesima (art. 64 LDIP), lacunosa sulle conseguenze del divorzio (istanza, pag. 2 in fondo); che, nondimeno, il mero fatto di dover promuovere un'azione “ di completamento ” (o di modifica) a norma dell'art. 64 LDIP non richiede un formale procedimento di delibazione previa; che invero, come precisa l'art. 29 cpv. 3 LDIP, “ se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'autorità adita è abilitata essa medesima a procedere al giudizio di delibazione ” ; che in altri termini, ove si tratti di verificare unicamente – in una determinata causa – se una sentenza straniera sia suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva, l'autorità adita procede essa medesima al riguardo con un esame pregiudiziale nell'ambito di quella stessa causa (cfr. Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2^a edizione, n. 18 ad art. 29; Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 14 ad art. 29; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4^a edizione, n. 6 ad art. 29); che di conseguenza, dovendosi appurare nel quadro di un'azione “ di completamento ” (o di modifica) giusta l'art. 64 LDIP se la sentenza straniera da completare (o da modificare) possa essere riconosciuta e dichiarata esecutiva, il Pretore accerta egli medesimo – in via pregiudiziale – se la sentenza in questione adempia tali requisiti; che, un formale procedimento di delibazione rivelandosi in simili condizioni

superfluo, la domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'istante non può essere accolta; che la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag); che non v'è ragione di scostarsi nella fattispecie da tale principio, mentre non si pone problema di ripetibili, la domanda non essendo stata intimata a CO 1; richiamato l'art. 5 cpv. 1 Lag, decide: 1. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 2. Intimazione all'avv.. Comunicazione: –; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.